



Comune di Brugnera
Provincia di Pordenone

REGOLAMENTO PER L'USO DELLA SALA COMUNALE SOVRASTANTE GLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI MARON

Art. 1

La sala comunale sovrastante gli spogliatoi della Palestra comunale di Maron è a disposizione delle associazioni ed Enti Locali per manifestazioni di carattere patriottico, politico, culturale, scientifico ed artistico, per rappresentazioni cinematografiche e teatrali, ecc.

La sala inoltre, nei limiti delle disponibilità, potrà essere concessa per corsi di interesse collettivo e generale, quali corsi di lingua straniera, corsi di musica, ecc. In tal caso la Giunta stabilisce con proprio atto di concessione l'onere che farà carico al concessionario per spese di luce, riscaldamento, pulizia locali, previa analisi dei costi fatta dall'Ufficio Tecnico Comunale. Il concessionario, inoltre, dovrà rispettare le norme e prescrizioni di cui ai successivi artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del presente regolamento.

Art. 2

A richiesta dei partiti politici dell'arco costituzionale rappresentati in Parlamento, la sala comunale viene concessa per manifestazioni di carattere pubblico. La concessione però viene negata per l'attività della vita interna di partito (riunioni di direttivi, assemblee di gruppi o sezioni di partito). Nei periodi di campagna elettorale i partiti politici non potranno usufruire della sala per più di due volte. La seconda richiesta potrà essere raccolta solo dopo che ha avuto svolgimento la prima manifestazione.

Art. 3

Gli Enti, le Associazioni ed i partiti politici che desiderano utilizzare la sala comunale per lo svolgimento di qualche manifestazione, dovranno prendere tempestivamente gli opportuni accordi col competente Ufficio comunale, e presentare domanda scritta in tempo utile.

Art. 4

Le richieste verranno normalmente esaminate in ordine cronologico d'arrivo, salvo casi di particolare ed eccezionale importanza.

Art. 5

Gli Enti, le Associazioni ed i partiti politici che utilizzeranno la sala comunale, dovranno curare affinché il locale e l'arredamento siano usufruiti senza danneggiamenti e restituiti nel massimo ordine, assumendosi la responsabilità di risarcire gli eventuali danni.

Art. 6

La pulizia ed il riscaldamento del locale vengono curati da un addetto nominato dal Comune.

Art. 7

L'Amministrazione comunale è esonerata da responsabilità per danni o furti che dovessero capitare in occasione di mostre o manifestazioni che comportino l'esposizione di materiali di vario genere nella sala comunale.

Pertanto i promotori delle mostre o responsabili di manifestazioni dovranno provvedere per proprio conto alla stipulazione di eventuali polizze assicurative.

Art. 8

Nessuna responsabilità viene assunta dal Comune di Brugnera per incidenti di qualsiasi natura che si dovessero verificare durante l'uso della sala.

L'unico responsabile sarà in ogni caso il concessionario del locale.

Art. 9

I concessionari della sala comunale dovranno di volta in volta munirsi dell'autorizzazione di Pubblica Sicurezza, qualora questa sia prescritta dalla vigente disposizione di legge.

Art. 10

L'Amministrazione comunale si riserva di poter usufruire della sala per riunioni anche in presenza di mostre di vario genere, che occupino soltanto le pareti del locale.

Art. 11

La capienza massima della sala è fissata in n. 90 persone, e non deve in nessun caso essere superata.

*Approvato con deliberazione di C.C. N. 174 del 27.09.1988
e deliberazione di C.C. n. 84 del 03.12.1991*